**Indice:**

* **pagg. 1-8 Quesito più recente Tribunale di Roma**
* **pagg. 9-10 Quesito generico (+ richieste delle parti)**

**QUESITO STANDARD**

**XVI SEZIONE TRIBUNALE DI ROMA**

**A) Ricostruzione dei rapporti ed analisi della documentazione in atti.**

Il consulente tecnico proceda alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti secondo i seguenti criteri:

1. indichi i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, allegando all’elaborato peritale copia di tutti i suddetti contratti e specificando, per ciascuno di essi, la data di apertura e la data di eventuale chiusura del rapporto (ovvero evidenziando se il rapporto è ancora in essere);
2. indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall’ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell’introduzione del giudizio;
3. specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattuali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattuali) mancante;
4. per i rapporti in cui siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti con decorrenza dalla data di apertura sino alla chiusura del conto ovvero sino alla data di notifica dell’atto di citazione (se si tratta di conto ancora in essere);
5. **per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura**, esegua i conteggi richiesti osservando i seguenti criteri.

**Ove non siano stati prodotti gli estratti conto iniziali:**

1. se ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell’estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
2. se ad agire è la banca: dalla data del primo saldo disponibile, portato a “0” se negativo, invece mantenuto se positivo;

**Ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi:**

1. se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall’ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall’ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l’operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati;
2. se ad agire è la banca: tenga conto esclusivamente dei periodi documentati e, qualora l’estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo negativo, applichi il saldo “0”, escludendo quindi l’eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato. Qualora, invece, l’estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo positivo, mantenga il saldo indicato;

\*\*\*\*\*

1. **per i rapporti in cui risulti mancante la documentazione contrattuale**, sulla base degli estratti conto disponibili, ricostruisca l’intera movimentazione del conto e ricalcoli il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino alla sua estinzione, ovvero sino al momento in cui sia intervenuta una pattuizione scritta delle condizioni applicabili;

\*\*\*\*\*

1. invece, **per i rapporti in cui sia presente la documentazione contrattuale**, risponda ai successivi quesiti, adoperando un criterio analitico di calcolo, e mai un criterio sintetico o probabilistico:

**B) Anatocismo**

Nel periodo dall’1.7.2000 al 31.12.2013, mantenga la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, qualora questa risulti oggetto di clausola contrattuale scritta e qualora sia stata applicata la medesima periodicità.

In caso contrario:

1. **Per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000:**

Ricalcoli il CTU l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:

* Qualora dall’origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi;
* ed altresì qualora dall’1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell’art. 120 TUB;
* ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell’1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;

1. **Per i contratti stipulati nel periodo dall’1.7.2000 al 31.12.2013:**

Ricalcoli il CTU l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell’art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell’1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;

1. **Per i contratti stipulati successivamente all’1.01.2014:**

Ricalcoli il CTU l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell’1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente.

**C) Mancata pattuizione del tasso di interesse passivo**

Qualora nel contratto sottoscritto dalle parti manchi ovvero sia indeterminata la indicazione del tasso di interesse passivo e non sia possibile individuarlo facendo riferimento alle condizioni contrattuali contenute in contratti relativi a rapporti collegati intrattenuti tra le medesime parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:

1. per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92 – vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n. 338) il tasso legale;
2. per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10);
3. per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10).

**D) Variazioni del tasso di interesse**

1. Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto;
2. con riferimento ai periodi in cui è specificatamente contestata (con riferimento al momento in cui è intervenuta ed alle condizioni modificate) la modifica delle condizioni contrattuali in violazione della normativa relativa allo ius variandi, verifichi se le variazioni del tasso di interesse siano peggiorative rispetto alle originarie condizioni contrattuali e, in tal caso, verifichi se le stesse siano state comunicate dalla Banca nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente con riferimento allo ius variandi. In caso di risposta negativa, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l’ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.

**E) Usura**

1) Usura originaria:

Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni:

1. al momento della pattuizione degli interessi (per i contratti stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996);
2. al momento in cui la Banca abbia esercitato lo ius variandi, modificando i tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni (per tutti i contratti, anche quelli anteriori alla entrata in vigore della Legge n. 108/96);
3. al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito).

2) Calcolo in caso di usura originaria:

Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della Banca d’Italia) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell’art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il CTU ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell’esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo.

3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell’usura originaria:

1. periodo compreso tra l’entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall’accertamento di cui al quesito sub F.) rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo dell’eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
2. periodo successivo all’1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;

4) Verifica dell’usurarietà degli interessi moratori:

Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso singolarmente e non cumulato con quello corrispettivo.

**F) Commissione di massimo scoperto**

1. per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell’entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate; nonché se prevista ed applicata sull’utilizzato;
2. per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;
3. per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell’articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.

**G) Conteggio finale**

All’esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell’atto di citazione (nel caso in cui sia il correntista ad agire per l’accertamento del saldo ed il rapporto sia ancora in essere), ovvero alla data di chiusura del rapporto negli altri casi, precisando quali siano gli interessi da applicare nel periodo successivo alla chiusura.

Indichi l’eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale se risultino specificatamente pattuiti per iscritto. In caso di mancata pattuizione per iscritto nel contratto sottoscritto tra le parti, applichi il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB.

**H) Valute**

Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l’applicazione di una valuta antergata/postergata:

**per i contratti antecedenti il 2011:**

a) accerti il C.T.U. se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;

b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il C.T.U. il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;

c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;

**per i contratti successivi al 2011:**

a) verifichi il C.T.U. se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall’art. 120 TUB e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;

b) nei casi contrari, effettui il C.T.U. ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall’art. 120 TUB.

**I) Prescrizione, se eccepita**

Tenuto conto del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15895 del 21 maggio 2019, secondo cui – al fine della proposizione dell’eccezione di prescrizione – non è necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie:

1. verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell’atto di messa in mora o dalla notifica dell’atto di citazione e sulla base delle originali annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
2. in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l’espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto introduttivo) ed abbiano, in quell’arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi, commissioni e spese illegittimamente addebitati, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale;
3. a tal fine, individui il CTU l’affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (cd. fido di fatto), quali: le indicazioni “entro-fuori fido”, “interessi per sconfinamento”, od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.; la presenza di una esposizione debitoria prolungata per anni e tollerata dalla banca; la mancata richiesta di restituzione della esposizione debitoria prolungata per anni; i dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti;
4. qualora dai suddetti elementi presuntivi venga riscontrata la presenza di un affidamento di fatto, verifichi la sussistenza di rimesse solutorie tenendo conto, quale limite di tale affidamento, dell’importo della massima esposizione nel periodo di riferimento.

**QUESITO GENERICO + RICHIESTE DELLE PARTI**

**Quesito***: “determinare i rapporti dare-avere intercorrenti tra le parti in causa”*

Non aiuta l’analisi delle richieste delle parti, ovviamente tra di loro opposte:

Con la 1° memoria ex art. 183 c.p.c. **parte attrice** ha chiesto la nomina del C.T.U. per accertare:

*“1) Se il tasso di interesse passivo del 18 %, pattuito in seno al contratto di conto corrente del 09-05-1997 (doc. n° 3 produzione avversaria) è usuraio, ex Legge 108/1996; in caso di risposta affermativa, ridetermini il saldo del c/c in esame escludendo totalmente gli interessi passivi, le commissioni e le spese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1815 cc.*

*2) Se la banca ha applicato i tassi convenzionali o tassi diversi e nella seconda ipotesi ridetermini il saldo del c/c applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 del TUB o il tasso legale.*

*3) Escluda qualsivoglia capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e delle spese.*

*4) Escluda le commissioni di massimo scoperto, le commissioni di istruttoria veloce, le commissioni disponibilità creditizia e le indennità di sconfinamento, sia perché mai pattuite per iscritto sia perché applicate in misura superiore alla soglia massima dello 0,5% stabilita dal TUB.*

*5) Escluda le spese non pattuite.*

*6) Escluda il c.d. gioco delle valute.*

*7) Imputi le rimesse prima al capitale e poi agli interessi.”*

Con la 3° memoria ex art. 183 c.p.c., **parte convenuta** ha invece chiesto di ricalcolare il saldo dei rapporti di conto oggetto di causa:

*“1. utilizzando, quale saldo iniziale, quello risultante dal più recente estratto conto seguito da una seria continua di estratti conto;*

*2. iniziando la propria analisi, alla luce della eccezione di prescrizione decennale ex artt.2935 e 2946 c.c.:*

*a) a far data dal 27.08.2005 (data alla quale si perviene sottraendo il termine di dieci anni dalla data, 27.08.2015, di notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio);*

*b) in via gradata, iniziando la propria analisi, stante la natura solutoria di tutte le rimesse contabilizzate (cfr. paragrafo 2.c, pag. 9, della comparsa di costituzione), sempre a far data dal 27.08.2005, essendo il diritto alla ripetizione delle rimesse registrate ante 27.08.2005 prescritto;*

*c) in via ancor più subordinata: c.1) individuando e quantificando i versamenti solutori sul saldo effettivo, risultante dagli estratti conto, senza alcuna eliminazione delle competenze trimestrali addebitate; c.2) successivamente, procedendo al ricalcolo che preveda l’epurazione del preteso indebito, in relazione al periodo successivo al 27.08.2005;*

*3. applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi;*

*4. tenendo conto, nella verifica della pretesa applicazione di interessi ultralegali, delle convenzioni scritte stipulate tra la Tau Costruzioni srl e la Banca convenuta;*

*5. escludendo le commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica della (contestata) usurarietà dei tassi praticati con riferimento al periodo precedente al 1.1.2010, secondo le istruzioni della Banca d’Italia;*

*6. escludendo, parimenti, la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini della verifica della (contestata) usurarietà dei tassi praticati, per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta;*

*7. nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riscontrato, in taluni trimestri, il superamento del tasso soglia, applicando gli interessi nella misura massima prevista dal menzionato tasso soglia;*

*8. in ogni caso:*

*• considerando le c.m.s., stante la loro puntuale convenzione, le valute ed ogni altra spesa, parimenti pattuita, applicata dalla Banca;*

*• considerando, solo ove eventualmente applicate, la commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce, in ossequio al disposto di cui al primo comma dell’art. 117 bis t.u.b. ed alle relative comunicazioni spedite alla Cliente in seno alle proposte di modifiche unilaterali (cfr. doc.13), nonché alla documentazione contrattuale versata in atti;*

*• quantificando i (contestati) interessi attivi in favore della correntista entro il limite del quinquiennio, stante l’eccepita prescrizione dei medesimi ex art. 2948 n.4 c.c. e, dunque, a far data dal 27.08.2010 (poiché l’atto di citazione è pervenuto ad Intesa Sanpaolo il 27.08.2015).”*